



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
135	14-10-2026

GGETTO:	ORDINANZA SINDACALE PER IL POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO PER LA STAGIONE TERMICA 2026- 2027.
----------------	--

L SINDACO

Vista la L. 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; Visto il D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.4.2013 n. 74; Vista la DGR XI/3502 del 5.8.2020 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020” e, in particolare, quanto disposto dall’art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: “In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili”;

Vista la DGR XII/2634 del 24.06.2024 con cui è stato statuito “(...) di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall’art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l’anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustifichino l’applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA (...)”;

Preso atto che il Comune di Cazzago San Martino è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Dato atto che la determinazione delle massime orarie e del periodo entro cui è possibile accendere gli impianti di riscaldamento a combustione per la fascia climatica E (DPR 412/1999) si basa su condizioni climatiche che risalgono mediamente a circa cinquanta anni fa, quando l’aumento della temperatura legato al cambiamento climatico in atto non era così evidente;

Rilevato che:

- le condizioni meteorologiche degli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento medio delle

temperature stagionali e che una riduzione del periodo di utilizzo degli impianti di riscaldamento a combustione incide sulla riduzione delle emissioni, con particolare riferimento agli ossidi di azoto nel caso di combustibili fossili gassosi e liquidi e di polveri sottili nel caso di legna;

- che allo stato attuale permangono condizioni meteorologiche con alte temperature, al di sopra della media stagionale;

DISPONE

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l'accensione al **22 ottobre 2026**.

1. Al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 22 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell'Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere);

2. per tutta la stagione termica la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

3. per tutta la stagione termica la riduzione di 1°C, da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza, della temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è confermata la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza;

4. il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile e la riduzione della temperatura massima consentita (19° + 2) di cui al punto 3 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

h) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

i) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

j) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al precedente punto 1;

k) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia

installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

l) agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

m) agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui al precedente punto l., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera j)

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui osservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

AVVISA

Che contro il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

- ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cazzago San Martino

Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Ordinanza n° 135 del 14-10-2026

Area: AFFARI GENERALI

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO PER LA STAGIONE TERMICA 2026- 2027.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 14-10-2026 al 29-10-2026.

Cazzago San Martino, 14-10-2026

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI